

PROVINCIA DI NOVARA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione N. 45/1995 N. Codice 10987

Relatore: ASSESSORE QUARETTA ANTONIO

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno sedici del mese di
Febbraio alle ore 16:20 in Novara e nella sala del Consiglio Provinciale
sita nel Palazzo della Provincia.

A seguito di avviso di convocazione, diramato dal Presidente con
lettera raccomandata r.r. del 10/02/1995, n. 6081 prot., diretta e
pervenuta in tempo utile a tutti i Consiglieri Provinciali e a seguito di
richiesta di inserzione in apposito avviso sul F.A.L., di comunicazione al
Prefetto e di affissione all'Albo del Palazzo Provinciale, si e' riunito in
prima convocazione il Consiglio Provinciale. La seduta e' pubblica.

Presidente: LUCIANO DE SILVESTRI.

Assiste come Segretario il DOTT. ROBERTO FAVINO - SEGRETARIO GENERALE REGG.

Il Presidente, constatato che la presenza in aula di n. 17 Consiglieri
su 30 assegnati alla Provincia rende legale e valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

... omissis ...

Al momento della votazione sull'argomento in oggetto viene accertata
come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

GENERALITA' DEI CONSIGLIERI	GENERALITA' DEI CONSIGLIERI
AIROLDI PIERGIORGIO	P GIAVINA DANTE P
ALBERTELLA GIANDOMENICO	P GRANATA EGIDIO A
ANGIUS ETTORE	A MALTAGLIATI PIERANTONIO A
ANNOVAZZI MARIA TERESA	A MANCUSO GIANNI A
BASSETTI PAOLO	P MIGLIORINI ANTONIO A
BERTINOTTI PIETRO	P MOLFETTA ANDREA P
BRUSETTI GIUSEPPE	A POZZATO BRUNO A
CATTANEO PAOLO	A QUARETTA ANTONIO P
DE SILVESTRI LUCIANO	P RATTAZZI EMILIO P
ENOC MARIELLA	A ROVELLOTTI PAOLO P
FERRARA SILVANA	P SIGNORELLI GIOVANNA P
FORNARA PIERCARLO	P STORTI FELICE A
FORTINA ROBERTO	A VEDOVATO SERGIO A
FRANCINI GIOVANNI	P ZACCHEO PIERLEONARDO P
GALLAROTTI NADIA	P ZANI RODOLFO P

Consiglieri presenti n. 17 Consiglieri assenti n. 13
IL CONSIGLIO PROVINCIALE



Premesso che

- con legge 8 agosto 1991, n. 264, e' stata affidata alle Province la competenza per il rilascio delle autorizzazioni e per la sorveglianza sulle Imprese che svolgono attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Agenzie di pratiche automobilistiche e nautiche);
- a seguito di incontri tra funzionari delle Province piemontesi, alla fine del 1993 era stata concordata una bozza di regolamento, relativo all'attivita' in oggetto, da sottoporre all'esame degli Amministratori dei suddetti Enti;
- con legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono state apportate alcune modifiche alla normativa di cui alla precedente legge n. 264/1991;

Rilevato che

- copia della bozza di regolamento, modificata ai sensi della legge n. 11/1994, e' stata trasmessa ai soggetti interessati (Comuni, Agenzie, Associazioni di categoria, A.C.I. di Novara e di Domodossola) in data 6 maggio 1994 (prot. n. 19650), con l'invito a far conoscere il proprio parere entro il 30 giugno 1994 e con la precisazione che l'assenza di risposta sarebbe stata considerata come espressione di parere favorevole;
- nel termine sopraindicato non e' pervenuta alla Provincia alcuna osservazione;

Ritenuto, peraltro, in conformita' al parere espresso dal Ministero dei Trasporti con nota n. 2209/4302 del 21 luglio 1994 (indirizzata alla Provincia di Catanzaro),

- che il versamento della cauzione pecuniaria da parte delle Imprese che svolgono l'attivita' indicata in oggetto possa essere effettuato non solo tramite buoni fruttiferi, ma con tutte le modalita' previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 384 ("Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici");
- di modificare in tal senso l'art. 11 della proposta di regolamento sottoposta all'esame del Consiglio Provinciale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con n. 17 voti favorevoli su n. 17 Consiglieri presenti e votanti in modo palese;

D E L I B E R A



- 1) di approvare il "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle Imprese e Societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", copia del quale forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il suddetto regolamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della intervenuta esecutivita' della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai responsabili dei servizi interessati e di Ragioneria, nonche' dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti della Legge 8.6.1990 n.142.

SEGUE ALLEGATO

01/655



P R O V I N C I A D I N O V A R A

REGOLAMENTO
PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA
DELLE IMPRESE E SOCIETA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Il presente Regolamento e' stato approvato
dal Consiglio Provinciale di Novara
con deliberazione n. _____ in data _____ (esecutiva)



I N D I C E

- ART. 1 - Generalita' e fonti normative
- ART. 2 - Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- ART. 3 - Programmazione numerica delle autorizzazioni
- ART. 4 - Autorizzazione
- ART. 5 - Attivita' espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici o direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione
- ART. 6 - Idoneita' professionale
- ART. 7 - Capacita' finanziaria
- ART. 8 - Responsabilita' professionale e personale esecutivo
- ART. 9 - Domanda di autorizzazione e relativa documentazione
- ART. 10 - Disciplina dell'autorizzazione
- ART. 11 - Deposito cauzionale
- ART. 12 - Contributo "una tantum"
- ART. 13 - Tassa di concessione e rinnovo
- ART. 14 - Trasferimento sede
- ART. 15 - Locali
- ART. 16 - Registro giornale
- ART. 17 - Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida
- ART. 18 - Tariffe
- ART. 19 - Vigilanza
- ART. 20 - Sanzioni
- ART. 21 - Norme transitorie e finali
- ART. 22 - Entrata in vigore



Art. 1
Generalita' e fonti normative

Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono attribuite alle Province.

La materia del settore e' regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), dai Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti.

Art. 2
Attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. La legge 8.8.1991, n. 264, si applica anche alle attivita' di rilascio di certificazioni per conto di terzi ed agli adempimenti ad essa connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
3. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' esercitata limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264 del 1991.
4. L'attivita' indicata al punto 1 della tabella 3 allegata alla legge 1^ dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, e' di esclusiva competenza delle autoscuole.

Art. 3
Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di



trasporto e' esercitata da imprese o da societa' autorizzate dalla Provincia.

2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Novara, visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992, considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sentiti i Comuni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, definisce il seguente programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attivita' di consulenza:

	numero Comuni	parco auto- veicoli	numero massimo agenzie	numero agenzie gia'	numero nuove agenzie esistenti
		anno 1989	(v/2400)		
ZONA DI NOVARA	88	225.075	94	40	54
ZONA DEL V-C-O	77	106.548	44	21	23
PROVINCIA DI NOVARA	165	331.623	138	61	77

- v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella zona;
3. Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale e di zona, viene definito in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultante da verifica triennale sulla base dei dati forniti dal P.R.A.

Art. 4 Autorizzazione

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata al titolare dell'Impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' Economica Europea residente in Italia;
 - abbia raggiunto la maggiore eta';
 - non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede



pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
 - g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria;
 - h) presenti ricevuta del deposito cauzionale, del versamento "una tantum" e della tassa di concessione governativa;
2. Nel caso di Societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla Societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
- a) da tutti i Soci, quando trattasi di Societa' di persone;
 - b) dai Soci accomandatari, quando trattasi di Societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli Amministratori, per ogni altro tipo di Societa'.
3. Nel caso di Societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
Le Societa' devono dimostrare la disponibilita' di idonei locali di cui alla lettera g) e presentare le attestazioni di versamento di cui alla lettera h) del comma 1.
4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 2249, comma 1^, del Codice Civile, non e' consentito il rilascio di autorizzazione, neppure ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, a Societa' esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi 3 e seguenti del titolo V, libro V, del Codice Civile (Societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, per azioni ed a responsabilita' limitata).
5. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Provinciale.
Per l'esercizio delle attivita' istruttorie e di vigilanza, il Dirigente di Settore si avvale dei Funzionari provinciali utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti opportuni.

Art. 5

Attivita' espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici



o direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione

1. L'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 264/1991, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, e' regolata dall'art. 337, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
2. L'attivita' di consulenza di cui all'art. 2 del presente Regolamento, esercitata da uffici in regime di convenzionamento o di concessione con gli Automobile Clubs costituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n. 264/1991. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, nonché dell'attestato di idoneita' professionale.
All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della legge n. 264/1991.
3. Gli uffici di cui al comma 2. rilasciano la ricevuta prevista dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7.
4. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attivita', agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti pubblici non economici, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 6
Idoneita' Professionale

1. Per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' richiesto l'attestato di idoneita' professionale, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di uno specifico esame di idoneita', ai sensi dell'art. 5 della legge n. 264/1991, così come modificato dalla legge 11/1994.
2. Nel caso in cui l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia esercitata effettivamente da almeno 5 anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 264/1991, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, l'attestato di idoneita' professionale puo' essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

Art. 7
Capacita' finanziaria



1. Le Imprese individuali e le Societa' che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex novo attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno dimostrare di avere adeguata capacita' finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - a) Aziende o Istituti di Credito;
 - b) Societa' Finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti in data 9.11.1992, deve avere riferimento ad un importo pari a lire 100.000.000, e non puo', per raggiungere la somma richiesta, essere effettuata frazionatamente da piu' Istituti di credito o Societa' finanziarie, in quanto cio' contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

Art. 8

Responsabilita' Professionale e personale esecutivo

1. La responsabilita' professionale per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'Impresa individuale ovvero, in caso di Societa', sui soci in possesso dell'attestato di idoneita' professionale.
2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'Impresa o la Societa' puo' avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento.
3. Il titolare di Impresa individuale, i Soci in caso di Societa' ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

Art. 9

Domanda di autorizzazione e relativa documentazione.

La domanda per ottenere l'autorizzazione dovra' essere redatta in carta legale (con firma autenticata) ed indirizzata impersonalmente alla Provincia di Novara.

Nella domanda dovranno essere indicati per il richiedente responsabile professionale dell'Azienda:

- luogo e data di nascita
- residenza
- cittadinanza
- codice fiscale

ed inoltre

- denominazione e sede dell'Impresa
- partita I.V.A.
- generalita' e codice fiscale dell'eventuale personale che potra' svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici



pubblici.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; i cittadini di Stato estero, membro della Comunita' Europea, dovranno comprovare tale loro qualita' mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;
- b) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice (uso antimafia);
- c) visura camerale (non richiesta per le nuove Ditte individuali, le quali, peraltro, dovranno presentarla entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Provincia);
- d) certificato di idoneita' professionale in copia autenticata;
- e) planimetria, redatta da tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, art. 1, del Decreto del Ministro dei Trasporti in data 9.11.1992;
- f) certificato, rilasciato dal Comune, di conformita' dei locali adibiti all'attivita' di consulenza ed in funzione di tale specifica destinazione, agli strumenti urbanistici ed ai Regolamenti comunali;
- g) attestato di capacita' finanziaria.

Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato altresì alla consegna delle seguenti attestazioni:

- ricevuta deposito cauzionale,
- ricevuta relativa al contributo una-tantum,
- ricevuta della tassa di concessione,

nelle forme di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.

In caso di Societa' le certificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere trasmesse per:

- tutti i soci quando trattasi di Societa' di persone;
- i soci accomandatari, quando trattasi di Societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- gli amministratori, per ogni altro tipo di Societa'.

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere altresì indicato il codice fiscale.

In caso di Societa', l'attestato di idoneita' professionale deve essere presentato da almeno uno

- dei soci per le Societa' di persone,
- dei soci accomandatari per le Societa' in accomandita semplice o per azioni,
- degli amministratori per ogni altro tipo di Societa', e la documentazione relativa al possesso di adeguata capacita' finanziaria deve essere riferita alla Societa' medesima.

Requisiti da accertare d'ufficio.

La Provincia provvedera', d'ufficio, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) d) e), dell'art. 4 del presente Regolamento, nonche' a richiedere il rilascio della certificazione di cui alla legge 19.3.1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni; a tale ultimo scopo, anche per il personale dipendente adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovra' essere prodotto certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice.



Art. 10
Disciplina dell'autorizzazione

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa e' stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.
2. La Provincia puo' autorizzare la sospensione dell'attivita', su istanza, in carta legale e con firma autenticata, del titolare dell'autorizzazione, per motivate e gravi esigenze. La sospensione e' accordata per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi; qualora al termine di detto periodo l'attivita' non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verra' revocata d'ufficio.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa, autorizzazione che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, in possesso dell'attestato di idoneita' professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge 264/1991, cosi' come modificato dalla legge n. 11/1994, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della Ditta individuale in una Societa' avente o meno personalita' giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
5. Nel caso di Societa', a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica o giuridica del socio o dell'Amministratore in possesso dell'attestato di idoneita' professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge 264/1991, cosi' come modificato dalla legge n.11/1994, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente, per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro Amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale.
6. Il decesso, l'incapacita' fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, del socio o dell'Amministratore di Societa', in possesso dell'attestato di idoneita' professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge 264/1991, cosi' come modificato dalla legge n. 11/1994, costituiscono motivate e gravi esigenze ai sensi del precedente comma 2.
7. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una



Societa', l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della Societa' non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da Ditta individuale a Societa', avente o meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di esso, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
10. In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione (in carta legale e con firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare il decreto di autorizzazione (in originale).
11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare.
12. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa, altresì,
 - per morte del titolare in mancanza di eredi;
 - per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art. 20;
 - per espressa rinuncia.

Art. 11 Deposito cauzionale

La cauzione pecuniaria, di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 264/1991 ed al conseguente Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 febbraio 1993, e' fissata in lire 5.000.000 e deve essere costituita con una delle modalita' previste dalla legge 10.6.1982, n. 348.

In tutti i casi in cui vi sia modifica della titolarita' dell'impresa di consulenza operante (per trasformazione del soggetto o per subentro a seguito di cessione aziendale sia inter vivos che mortis causa) e rilascio di nuova autorizzazione provinciale, il deposito cauzionale deve essere costituito ex novo - a nome della nuova titolarita' - previo svincolo del deposito esistente.

Art. 12 Contributo "una tantum"



L'importo del contributo una tantum, previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/1991, e le modalita' di versamento dello stesso sono determinati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 13
Tassa di concessione e rinnovo

La tariffa della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e per il rinnovo annuale della stessa e' determinata con Decreto del Ministero delle Finanze.

Entro 30 giorni dal pagamento della tassa annuale di rinnovo, le Imprese e le Societa' che esercitano l'attivita' disciplinata dal presente Regolamento dovranno far pervenire alla Provincia la ricevuta relativa al suddetto versamento.

Art. 14
Trasferimento sede

Il trasferimento della sede, purché avvenga nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, verra' consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita' dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla-osta, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.

Art. 15
Locali

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attivita' dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'A.C.I. stesso.
Nei locali sede degli uffici delle Societa' e delle Imprese che esercitano l'attivita' di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Tali locali devono comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m.quadri di superficie complessiva, con non meno di 20 m.quadri utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovra' essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.



4. Qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attivita' di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

Art. 16 **Registro Giornale**

Il titolare dell'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di Societa', gli amministratori redigono un registro giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonche' gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio (ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile).

Il registro giornale deve essere inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'art. 2216 del Codice Civile e tenuto a disposizione delle autorita' competenti per il controllo, nonche' delle autorita' che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

Art. 17 **Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida.**

1. L'Impresa o la Societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni venga ad essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti dell'8.2.1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio; la predetta ricevuta non puo' essere ne' prorogata ne' rinnovata. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
2. L'Impresa o la Societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.



Art. 18 Tariffe

Le tariffe minime e massime per l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.

Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'Impresa o dalla Societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva copia), devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

Art. 19 Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento e' affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1991, n.264.

Essa viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezioni presso le rispettive sedi.

I controlli tendono ad accertare:

- a) la regolarita' dell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe;
- c) la regolarita' della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art. 17;
- d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attivita' di consulenza e' stato autorizzato.

Art. 20 Sanzioni

L'applicazione delle sanzioni amministrative e' regolata dalla legge 24.11.1981, n. 689 e, per la parte relativa ai punti 3 e 4 del capoverso successivo, dal titolo VI del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In caso di accertata violazione alle norme del presente regolamento, il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata d'ufficio anche su iniziativa dei Comuni, emana i conseguenti provvedimenti sanzionatori:

- 1) Ove siano rilevate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida;
- 2) Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarita', dopo la terza diffida si applica



- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi;
- 3) Chiunque abusivamente rilascia le ricevute di cui all'art.17, comma 1, del presente regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
- Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione.
- Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal Giudice congiuntamente alla pena.
4. Le Imprese o Societa' di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 17, comma 2, del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila;
5. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneita' professionale, si applica l'articolo 348 del codice penale;
6. Quando vengano meno i requisiti di cui all'art.4 del presente regolamento e quando siano accertati gravi abusi, l'autorizzazione e' revocata.

Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.

Art. 21 Norme transitorie e finali

1. Coloro che al 5 settembre 1991 (data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991, n. 264) esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale.
2. Coloro che al 5 settembre 1991 (data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991, n. 264) non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita'



professionale, purché attestino di aver frequentato con profitto, nella prima o nella seconda sessione utile, il prescritto corso di formazione professionale, organizzato secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dei Trasporti.

I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione della Provincia.

3. Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dai successivi commi.

4. LOCALI

I criteri stabiliti dal presente Regolamento non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773.

I criteri stabiliti dal presente Regolamento si applicano anche alle Imprese o Società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16.12.1992.

5. CAPACITÀ FINANZIARIA.

La dimostrazione di tale requisito non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773.

La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, pur esercitanti l'attività alla data del 5.9.1991, abbiano posto in essere a decorrere dal 16 dicembre 1992 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dei Trasporti 9.11.1992) trasformazioni o variazioni societarie.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.



Sottoscritto all'originale:

N.Codice: 10987

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.R.FAVINO(REGG.)

IL PRESIDENTE
f.to L. DE SILVESTRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Provinciale e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, li 20/02/1995

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.R.Favino Regg.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione trasmessa al Comitato Regionale di Controllo con elenco n. 5 del 21/02/1995 (vistato per ricevuta il 21/02/1995), e' divenuta esecutiva il 14/03/1995 ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142 .

NOVARA, li 15/03/1995

RIPUBBLICATA ALL'ALBO DEL PALAZZO PROVINCIALE DAL 16 MARZO 1995 AL 30 MARZO 1995.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.R.Favino Regg.

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

NOVARA, li _____

Per l'esecuzione:
SETTORE IV^ AMM.VO - SERVIZIO TRASPORTI
SETTORE RAGIONERIA

Del. 95/45

Pag. 19

